

**DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012
110/2012/S/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DI OBBLIGHI
INFORMATIVI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DI GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04;
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11;
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2011, GOP 55/11.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, in vigore dall'1 gennaio 2001, stabiliva l'obbligo per gli esercenti l'attività di fornitura di gas diversi da quello naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, tra i quali i gas di petrolio liquefatti (GPL), di comunicare all'Autorità: a) entro il mese di ottobre di ogni anno, i dati e le informazioni relativi all'attività di distribuzione e fornitura, sulla base di un questionario definito dall'Autorità; b) entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;
- analogamente, in relazione al secondo periodo di regolazione (1 ottobre 2004 – 30 settembre 2008), l'articolo 12, comma 8, della deliberazione 173/04, ha obbligato gli esercenti a comunicare all'Autorità, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito;

- similmente, l'obbligo informativo è stato ribadito dall'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, in vigore dal 1 gennaio 2009, con riferimento alle località servite e al tipo di gas distribuito;
- ai sensi degli articoli 4 e 6, della deliberazione GOP 35/08, entrata in vigore il 27 giugno 2008, gli esercenti sono altresì tenuti a comunicare all'Autorità le informazioni anagrafiche e le successive variazioni delle stesse, di cui al medesimo articolo 4;
- con nota 15 settembre 2011 (prot. Autorità n. 23575) il Sindaco del Comune di San Pellegrino Terme ha segnalato alcune criticità nella gestione del servizio di fornitura e distribuzione di GPL, nella frazione Frasnandello, da parte della società concessionaria, Autogas Orobica S.p.A.;
- gli uffici dell'Autorità, dopo aver verificato che, nei propri archivi, Autogas Orobica S.p.A. non risultava registrata come distributore di GPL nel territorio della frazione di Frasnadello, del Comune di San Pellegrino Terme, hanno chiesto chiarimenti circa il servizio svolto e in merito alle ragioni per le quali non era stata comunicata l'attivazione dello stesso (nota 17 novembre 2011, prot. Autorità n. 29941);
- la società, con nota 2 dicembre 2011 (prot. Autorità n. 31721), ha comunicato che:
 - ha sottoscritto con il Comune di San Pellegrino Terme, in data 2 agosto 1994, una concessione di distribuzione, misura e vendita di GPL a favore dei clienti della frazione di Frasnadello della durata di 15 anni;
 - in seguito alla scadenza della concessione, avvenuta nel 2009, e al mancato rinnovo della stessa, gestisce il servizio in attesa della completa realizzazione dell'estensione alla suddetta frazione della rete di distribuzione del gas naturale;
 - l'attuale gestione del servizio (fino al completamento della rete di distribuzione del gas naturale nella frazione di Frasnadello) riguarda 49 clienti e i relativi contratti non contengono vincoli di esclusiva;
- dalle suddette circostanze emerge che Autogas Orobica S.p.A. non ha comunicato, a far tempo dall'entrata in vigore della deliberazione n. 237/00, le informazioni inerenti alla gestione del servizio di distribuzione e di fornitura di GPL nella frazione di Frasnadello del Comune di San Pellegrino Terme;
- quanto sopra evidenzia la violazione degli obblighi informativi di cui agli articoli 4 e 6 della deliberazione GOP 35/08 e di cui all'articolo 15, commi 1 e 2, della deliberazione n. 237/00, poi contenuto nell'articolo 12, comma 8, della deliberazione n. 173/04 e successivamente nell'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08;
- sussistono pertanto i presupposti per l'avvio di un procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

1. è avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti di Autogas Orobica S.p.A per accertare la violazione, nei termini di cui in motivazione ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria;

2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 55/11 e del punto 9.4 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine della istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione affari giuridici e contenzioso;
6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
8. il presente provvedimento è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Autogas Orobica S.p.A, Via De Gasperi 10, 24060 Gorlago (BG) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni